

1- allegato all'atto reg.to a
Pordenone il 23/7/2021 al
n° 2296 Mod. 13 con
liquidati € 0,00 di cui
per imposta IPT € -

IL FUNZIONARIO
Virginia LILIONE



STATUTO



CONSULTORIO FAMILIARE NONCELLO ODV



Titolo I
Norme sulla denominazione e sulle attività di interesse generale

Art. 1
Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), delle norme del Codice civile in tema di associazioni, in attuazione della normativa riguardante i consulenti familiari è costituita una Associazione denominata "CONSULTORIO FAMILIARE NONCELLO - ODV", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pordenone. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Pordenone non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera principalmente presso la struttura di Pordenone ove è stabilita la sede legale e le eventuali manifestazioni finalizzate all'attività pubblica di raccolta fondi possono essere organizzate in qualsiasi luogo d'Italia.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2
Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"
o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dal momento di iscrizione dell'Associazione al Registro generale del volontariato organizzato, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Da tale momento la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "CONSULTORIO FAMILIARE NONCELLO ODV" oppure "CONSULTORIO FAMILIARE NONCELLO organizzazione di volontariato".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3
Scopi

1. L'Associazione mira alla promozione umana della persona ispirandosi ai valori cristiani.
2. L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. Aderisce all'U.C.I.P.E.M (Unione Consulenti Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali) ed ai suoi principi.
4. L'Associazione espletta le attività che la legge riserva ai consulenti familiari operando anche in collegamento con altre istituzioni educative sociali e sanitarie del territorio.
5. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui alle lettere b), c), d), g), l) e w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di produzione o scambio di beni o servizi.
6. Nello svolgimento della propria attività l'Associazione opera nel rispetto delle persone e delle loro convinzioni, garantendo la massima riservatezza e dando particolare rilievo alle esigenze ed alle responsabilità dell'individuo.

Art. 4
Attività

1. Per perseguire gli scopi suddetti, le attività svolte dall'Associazione si articolano in diversi ambiti operativi, tra i quali:
la consulenza familiare e l'assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia, in ordine a problemi relativi alla dipendenza psicologica, pedagogica, sessuale, etica, sociale e legale;

- la consulenza e l'assistenza medico/sanitaria;
- la mediazione familiare, con particolare riguardo alla tutela dei minori;
- la prevenzione ed educazione per gruppi di persone nelle aree psicologica, pedagogica, sessuale e sanitaria;
- la istruzione e formazione per insegnanti, genitori, ragazzi, animatori, operatori sociali e consultoriali;
- la sensibilizzazione e promozione di una coscienza pubblica sulle tematiche attinenti al servizio consultoriale.

L'Associazione potrà inoltre:

- accettare donazioni e legati, vendere gli immobili e beni immobiliari acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle finalità della Associazione;
 - acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili; effettuare operazioni di locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare;
 - ricevere e concedere beni in comodato o in diritto di superficie;
 - istituire pratiche di richiesta per l'accesso all'ottenimento di contributi pubblici.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art. 5 Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Il numero di associati è illimitato
3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda devono essere obbligatoriamente indicate le ragioni e le motivazioni che ispirano ed inducono il richiedente a volersi associare; oltre a ciò, deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni,



- ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
 3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
 4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
 5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8

Dritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono rivalutabili.
- 4.

Art. 9

Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutarî, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 34

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe o affini, operanti nella Regione Friuli Venezia-Giulia o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.3 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 35

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 10/06/2021.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 29

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 31

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Entro gli stessi termini, il Consiglio Direttivo dovrà inoltre sottoporre all'Assemblea degli associati un conto economico di previsione per l'esercizio successivo.
4. Il bilancio di esercizio e il conto economico di previsione dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 32

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 33

Convenzioni

1. Le convenzioni dell'Associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono stipulate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10

Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
4. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, nominato qualora si verificino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - d) il collegio dei Proibitori.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle

3. Lezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a priori di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13

L'assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato, purché non amministratore, mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato non potrà rappresentare più di tre associati.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - f) nominare e revocare il revisore legale o la società di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio

TITOLO V I libri sociali

Art. 26 Libri sociali e registri

1. L'associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
 - e) il registro dei volontari.
2. L'associazione dovrà in ogni caso tenere ogni altro libro e/o registro previsto dal Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117.

Art. 27 Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che sono eletti dall'assemblea ordinaria e restano in carica tre anni e per non più di due mandati consecutivi.
2. Gli eletti non possono contemporaneamente appartenere ad altri organi dell'Associazione.
3. Alla prima riunione il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.
4. La sostituzione di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, quale ne sia la causa, avviene con il primo dei non eletti.
5. Il Collegio dei Probiviri è chiamato a dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci nonché fra i Soci e l'Associazione per questioni inerenti all'Associazione stessa.
6. Il Collegio dei Probiviri decide applicando i principi ispiratori dello Statuto e nell'ottica della composizione bonaria delle controversie.
7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono insindacabili e inappellabili.
8. I Soci e l'Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri, entro sessanta giorni dalla insorgenza, la risoluzione di tutte le controversie derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28

Direzione del consultorio

1. La Direzione del Consultorio è composta dal Direttore e dai Coordinatori d'Area che operano su delega specifica del Direttore.
2. Il Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e:
 - predispone il programma di attività annuale che sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo nonché una relazione sull'attività svolta e programmata da presentare all'assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - cura l'organizzazione dell'attività operando direttamente ovvero delegando, per competenze specifiche, uno o più Coordinatori;
 - garantisce un indirizzo unitario del servizio, ne coordina i vari settori, determina i compiti degli operatori in base alle esigenze e competenze, promuove la qualità degli interventi e mantiene i collegamenti con gli Enti del territorio;
 - supervisiona e promuove l'aggiornamento professionale degli operatori.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e per non più di due mandati consecutivi.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

7. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23

Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24

Revisione legale dei conti

1. Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017 l'assemblea dell'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. Il revisore legale dei conti o la società di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. Il revisore legale dei conti o la società di revisione vengono incaricati per esercitare la revisione, per un periodo non inferiore a tre esercizi e l'incarico è rinnovabile.

3. Il revisore o la società di revisione hanno il compito di esercitare la revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalle leggi in materia di revisione legale dei conti per gli enti del terzo settore.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore o la società di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'Associazione provvederà alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.

5. Il revisore o la società di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25

Responsabilità degli organi sociali

I direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e i revisori (qualora nominati), rispondono nel controllo dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili

Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 16

L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni attraverso la rappresentanza del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.

5. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è obbligatoria la procedura di voto mediante scrutinio segreto.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da un numero minimo di cinque a un numero massimo di sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Gli eletti non possono contemporaneamente appartenere a più organi dell'Associazione.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati consecutivi.

5. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio, nella sua prima riunione dopo l'elezione, indetta dal candidato che abbia riportato il maggior numero di preferenze, sceglie nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

7. Alle riunioni del consiglio possono partecipare, su invito il Direttore o un suo delegato ed i componenti del collegio dei probiviri.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da parte della maggioranza in carica dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata entro la giornata che precede la data fissata per la riunione; in difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese.
9. Sono a voto segreto quando il voto riguarda il conferimento o la revoca di un incarico basato sulla valutazione di qualità personali e/o professionali.
10. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a voto segreto la parità comporta il riesame della proposta.
11. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19
Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che quelle relative al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il potere di approvazione attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che il Consiglio Direttivo ha attribuito ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario della riunione del consiglio direttivo si occupa in generale della predisposizione del verbale della riunione e dell'aggiornamento del relativo libro sociale e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 20
Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio;
2. È nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie a maggioranza fra i propri componenti.
3. La carica di Presidente può essere revocata dall'assemblea degli associati con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21
Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito dei verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22
L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, potrà essere monocratico oppure formato da 3 (tre) componenti, tutti dell'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile.

